

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

(allegato alla Del. C.C. n° 32 del 28.6.2005)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di SILIGO, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare.

Art. 2 **Entrata in carica dei Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica all'atto della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 3 **Convocazione del Consiglio neoeletto**

1. La convocazione del Consiglio per la seduta di insediamento dopo le elezioni é fatta dal Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la stessa é presieduta dal Sindaco.
3. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale ha riportato la più alta cifra individuale, determinata secondo i criteri di legge; a parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 4 **Primi adempimenti del Consiglio neo eletto**

1. Nella prima seduta dopo le elezioni prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti. Indi ha luogo il giuramento del Sindaco e la comunicazione della nomina degli Assessori da parte di quest'ultimo.

Art. 5
Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco convoca, su proposta della Giunta comunale, e presiede il Consiglio, con le attribuzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. In caso di impedimento o sua assenza è convocato e presieduto dal Consigliere di maggioranza più votato.
3. Il Sindaco, è tenuto a fornire, se richieste, le informazioni necessarie sugli argomenti da sottoporre al Consiglio nonché a precisare l'orientamento della Giunta in ordine alle proposte atte a garantire le risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi.
4. Il Sindaco:
 - a) garantisce il rispetto delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri e dei Gruppi consiliari;
 - b) cura il coordinamento delle Commissioni consiliari e concorda con i Presidenti di detti organismi il calendario dei rispettivi lavori;
 - c) può convocare la Conferenza dei Presidenti e dei Vice Presidenti anche allo scopo di assicurare il rispetto dei termini per l'esercizio della funzione consultiva delle Commissioni;
 - d) procede all'esame delle proposte formalmente istruite e degli altri argomenti da sottoporre alla Conferenza dei Capi gruppo ai fini dell'elaborazione del calendario e dell'organizzazione dei lavori consiliari;
 - e) propone alla Giunta, in sede di predisposizione del bilancio, un programma di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi, per l'attività formativa e l'aggiornamento dei Consiglieri oltre che per gli adempimenti necessari all'attuazione delle norme statutarie e regolamentari in tema di pubblicità, trasparenza e documentazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni;
 - f) segnala ai Capi gruppo consiliari le disfunzioni riscontrate nello svolgimento dei lavori delle Commissioni, fornendo elementi utili a verificare il grado di partecipazione dei Consiglieri.
5. Il Sindaco rappresenta il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei suoi servizi; dispone dell'uso dei locali del Comune, delle Commissioni e dei Gruppi nonché dell'aula consiliare anche quando non vi si svolgono riunioni tenendo conto di eventuali esigenze prospettate.

Art. 6
Costituzione dei Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista e possono essere composti anche da singoli Consiglieri.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma devono far pervenire al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Tale dichiarazione dev'essere confermata dal Capo gruppo per iscritto o mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. I Consiglieri che durante il corso del mandato dichiarino di non voler appartenere ai Gruppi individuati secondo i criteri di cui al primo comma, costituiscono un unico Gruppo misto, purché composto da almeno tre Consiglieri; dello stesso Gruppo misto non possono far parte Consiglieri della maggioranza e dell'opposizione.
Per maggioranza si intende l'insieme di Consiglieri eletti nella lista del Sindaco nonché l'insieme dei Consiglieri o Gruppi che dopo le elezioni hanno dichiarato di aderire al programma purché tale adesione sia accolta dal Sindaco per iscritto e comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Ogni Gruppo consiliare, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede all'elezione del Capo gruppo.

5. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco ed alla Segreteria generale dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.
6. In caso di mancata elezione o nelle more che l'elezione avvenga funge da Capo gruppo il Consigliere della lista che ha riportato la più alta cifra individuale, con esclusione pertanto dei candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti.

Art. 7

Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo é costituita dal Sindaco, che la presiede e dai Capi gruppo consiliari; in caso di assenza i Capi gruppo possono farsi sostituire di volta in volta da altro Consigliere del rispettivo gruppo mediante delega scritta.
2. La conferenza dei Capi gruppo:
 - a) - collabora sul calendario e sull'organizzazione dei lavori consiliari, tenendo presenti le richieste del Sindaco e dei Consiglieri;
 - b) - esamina le proposte di modifiche e di integrazioni al presente regolamento, formulate dai consiglieri e riferisce al Consiglio stesso;
 - c) - esprime pareri su argomenti ad essa sottoposti dal Sindaco o dai Gruppi consiliari.
3. Per le convocazioni e l'ordine del giorno si applicano le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di un numero di Capi gruppo tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri comunali.
5. Per le votazioni palesi si applica il sistema del voto plurimo, per cui ciascun Capo gruppo dispone di un numero di voti pari a quello dei componenti del rispettivo gruppo.
6. Il Sindaco non prende parte alle votazioni.
7. Il Sindaco ha diritto di partecipare ai lavori della conferenza dei Capi gruppo.
8. Funge da segretario della conferenza dei Capi gruppo un funzionario del Servizio del Consiglio o il Segretario Comunale.

Art. 8

Commissioni consiliari permanenti

1. Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 6 il Sindaco, d'intesa con i capi gruppo consiliari procede alla costituzione di quattro commissioni consiliari permanenti.
2. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere le Commissioni.
3. Alle Commissioni sono attribuite le seguenti competenze:
 - I Commissione: Agricoltura;
 - II Commissione: Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzione;
 - III Commissione: Finanza, Attività produttive e Protezione Civile;
 - IV Commissione: Sanità, Cultura e Formazione.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione;
5. Sulla determinazione numerica e la composizione delle Commissioni formula indicazioni il Consiglio Comunale; deve essere di norma assicurata una presenza in ogni Commissione di Consiglieri in misura proporzionale alla consistenza della coalizione di maggioranza e della minoranza.

6. Il Sindaco promuove le opportune intese con i Capi gruppo al fine di risolvere eventuali questioni sulla composizione delle singole Commissioni.
7. Sulla base delle designazioni di cui al quinto comma, il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina le Commissioni stesse.
8. Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente la Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.
9. Le funzioni di Segreteria delle Commissioni sono esercitate da funzionari e da altri dipendenti del Comune.

Art. 9

Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito:

- a) - di formulare, in sede redigente, proposte di deliberazioni loro deferite dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o delle Commissioni stesse;
- b) - di esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, loro assegnate dal Sindaco, con esclusione di quelle concernenti persone;
- c) - di svolgere, a richiesta del Sindaco, o di propria iniziativa indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documenti in ordine agli argomenti di rispettiva competenza e di presentare relazioni al Consiglio sull'esito delle stesse;
- d) - di svolgere funzioni di controllo secondo le norme di regolamento.

2. Ciascun Assessore riferisce almeno una volta l'anno alle Commissioni permanenti o speciali sulle attività e sui programmi operativi del rispettivo ufficio.

Art. 10

Convocazione e presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno dei lavori e presiede le relative adunanze; il Vice presidente collabora col Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
2. Qualora il Presidente sia chiamato a adempiere alla convocazione della Commissione per l'espressione del parere su proposte di deliberazioni e non vi provveda, la convocazione può essere disposta dal Sindaco su richiesta scritta di almeno due commissari; parimenti il Sindaco convoca la Commissione qualora su richiesta scritta di due commissari il Presidente non provveda alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta stessa.
3. Della convocazione e dell'ordine del giorno relativo, da comunicarsi a cura del Segretario della Commissione ai commissari con le stesse modalità vigenti per la convocazione del Consiglio nonché al Sindaco, ai Capi gruppo, al Sindaco e al Segretario Comunale è dato avviso all'albo pretorio almeno 24 ore prima della giornata fissata per la seduta.
4. Per taluni affari interessanti più commissioni, il Sindaco, d'ufficio o su richiesta di una Commissione, può convocare collegialmente le Commissioni stesse o alcune di esse.

Art. 11

Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica, nell'albo pretorio, a cura del Segretario, un resoconto dei lavori nel quale si fa menzione delle discussioni, delle risoluzioni, dei voti riportati pro e contro ogni proposta oltre che di tutti gli altri elementi richiesti per i verbali di deliberazione del Consiglio. I resoconti sono firmati dal Presidente e dal segretario della Commissione; copia del resoconto è trasmesso tempestivamente, a cura del segretario della Commissione, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 12

Validità delle sedute e della risoluzione delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono valide se e presente almeno un numero di Consiglieri non inferiore a tre.
2. Per la validità delle sedute congiunte di più Commissioni é necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Commissione. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i Consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.
3. Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.
4. La seduta viene dichiarata deserta qualora dopo trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione non sia presente il numero legale.
5. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Richiesta di pareri e informazioni - avvio di indagini con conoscitive

1. Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad esse attribuite, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione; le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere agli uffici e alle aziende ed istituzioni del Comune informazioni, notizie e documenti attinenti gli argomenti sottoposti al loro esame.
2. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere per aspetti di sua competenza su di un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Sindaco, che decide in merito.
3. L'avvio di indagini conoscitive ad iniziativa delle Commissioni ai sensi dell'art. 9 punto e deve essere preventivamente comunicato a cura dei Presidenti delle Commissioni, al Sindaco e al Segretario comunale.

Art. 14

Commissioni in sede redigente

1. Il Sindaco può assegnare alla Commissione il compito di elaborare una proposta di regolamento o di atto amministrativo oppure di esaminare una o più proposte di deliberazione, elaborando un testo unificato.
2. Prima o durante lo svolgimento dei lavori il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Commissione può chiedere che il Consiglio si pronunzi su opzioni od orientamenti di massima cui la Commissione dovrà attenersi in merito all'argomento.
3. Entro il termine assegnato il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il testo approvato accompagnato da una relazione introduttiva e dalla comunicazione del Consigliere incaricato di svolgere l'illustrazione della proposta in aula.
4. Gli uffici sono tenuti a fornire alla Commissione il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 15

Commissioni in sede consultiva

1. I pareri delle Commissioni sulle proposte di deliberazione a sensi dell'art. 9, lettera b), sono espressi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salvo proroga su richiesta motivata della Commissione per argomenti particolarmente complessi, da concedersi dal Sindaco e dai presentatori; trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere senz'altro discussa dal Consiglio, intendendosi che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. In casi di urgenza il termine per l'espressione dei pareri può essere ridotto a 48 ore con provvedimento del Sindaco o dei Consiglieri proponenti.

Art. 16

Delega dei commissari

1. I componenti le Commissioni consiliari permanenti, fatta eccezione per i Presidenti e Vice presidenti, possono eccezionalmente farsi sostituire per le sedute della Commissione di cui fanno parte da altro Consigliere all'uopo delegato a trattare l'argomento o gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione.
2. La delega è valida fino alla definizione dell'argomento o degli argomenti cui si riferisce.

Art. 17

Costituzione di Commissioni speciali

1. Il Consiglio, assicurando la presenza di tutti i Gruppi, può istituire Commissioni speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale che esulino dalla competenza delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni speciali possono sentire, per una migliore conoscenza dei problemi in esame, persone estranee al Consiglio e alla Giunta, amministratori di enti pubblici o di aziende private, rappresentanti di sindacati o di categorie economiche, esperti.

3. La composizione delle Commissioni speciali e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.
4. Al momento dell'istituzione delle Commissioni speciali il Consiglio determina i tempi e gli ambiti di operatività nonché gli obiettivi da raggiungere.
5. Le Commissioni di cui al presente articolo si intendono automaticamente sciolte alla conclusione degli adempimenti per i quali erano state istituite ed in ogni caso alla scadenza dei termini assegnati dal Consiglio.
6. All'atto dell'istituzione delle Commissioni speciali, il Consiglio può demandare al Sindaco la nomina dei componenti.

Art. 18

Costituzione Commissioni miste

Ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto Comunale, e dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, attraverso apposito Regolamento, l'Amministrazione comunale può istituire Commissioni miste composte da Consiglieri Comunali ed esperti del settore al fine di favorire la partecipazione popolare. Dette Commissioni hanno compiti di formulare proposte, di esprimere pareri alle Commissioni Consiliari, se istituite, e su richiesta, direttamente alla Giunta Comunale o al Sindaco in tutti i campi della vita amministrativa e dell'attività dell'Ente.

CAPO II

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

Convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è prevista l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
2. Le sedute si svolgono in prima ed in seconda convocazione. Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 20

Iniziativa delle convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, in seguito a:
 - a)- richiesta del Sindaco;
 - b)- domanda di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - c)- provvedimento prefettizio o dell'organo di controllo, a seconda delle competenze;

Art. 21

Procedura per la convocazione richiesta dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri

1. Nel caso previsto al punto a) dell'articolo precedente la comunicazione alla Segreteria del provvedimento del Sindaco della proposta equivale alla richiesta di convocazione del Consiglio.

2. Nel caso previsto dal punto b) dell'articolo precedente la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e dei motivi che la sollecitano.

Art. 22

Convocazioni ad iniziativa del Sindaco

1. L'iniziativa della convocazione può essere autonomamente assunta dal Sindaco quando si debba trattare di questioni inerenti le funzioni di controllo del Consiglio ai sensi delle norme del Capo VI del presente regolamento.

Art. 23

Data delle convocazioni e ordine del giorno

1. La data della seduta o quella per l'apertura delle sessioni consiliari nonché l'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, su proposta della Giunta Comunale.
2. La riunione del Consiglio su richiesta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 24

Formulazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno del Consiglio, comprendente gli argomenti richiesti dal Sindaco, le proposte dei Consiglieri e gli altri argomenti prescritti dalla legge, ha normalmente il seguente contenuto:
 - a)- formali deliberazioni;
 - b)- interrogazioni, interpellanze, relazioni o dibattiti inerenti all'attività amministrativa e istituzionale dell'Ente.
2. Hanno la precedenza le questioni attinenti la composizione del Consiglio; seguono le proposte dell'autorità governativa, quelle dell'organo di controllo, quelle del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri, indi le interrogazioni, le interpellanze e successivamente gli altri argomenti.
3. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, anche per iniziativa dei Consiglieri.

Art. 25

Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano nell'apposita sala del Comune
2. Quando per particolari motivi, compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze sia necessario riunire il Consiglio in un luogo differente, il Sindaco stabilisce altra sede.

Art. 26

Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco in una delle seguenti forme:
 - a) per telegramma;
 - b) mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio del Consigliere o a quello dallo stesso eletto;

2. La consegna di cui al punto b) del comma precedente deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.
3. L'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quella stabilita per l'adunanza; per le sessioni ordinarie il termine è di cinque giorni precedenti la seduta.
4. In caso di estrema urgenza il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria urgente; in tal caso l'avviso dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima della data stabilita per l'adunanza.
5. Qualora si proceda alla convocazione mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio dei Consiglieri, all'avviso va allegato l'elenco degli oggetti da trattare.
Nel caso di avviso telegrafico l'ordine del giorno si intende consegnato ai Consiglieri mediante deposito da effettuarsi presso la sala Consiliare nello stesso termine stabilito per la spedizione dell'avviso di convocazione.
L'eventuale elenco degli oggetti da aggiungersi agli altri, già iscritti all'ordine del giorno deve comunicarsi nei modi di cui ai punti b) e c) del comma 1.
6. La fissazione della data della successiva seduta, indetta per la prosecuzione dei lavori e comunicata in aula dal Sindaco, equivale ad avviso di convocazione, senza che sia necessario inviare l'avviso scritto agli assenti.
7. Copia dell'avviso di convocazione è trasmessa al revisore dei conti ed a tutti gli enti ed organismi nei confronti dei quali tale trasmissione è prescritta da norme di legge o di regolamento.
8. Anche la seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è fatta negli stessi termini e modi sopra indicati; quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è comunicato ai soli Consiglieri non intervenuti all'adunanza dichiarata deserta, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno.
9. Se la seduta nella quale avrebbe dovuto discutersi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno principale è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale, anche gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno vengono trattati in seduta di seconda convocazione.

Art. 27

Avviso al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. In particolari circostanze il Sindaco provvede a fare avvertire la cittadinanza con l'affissione di manifesti nelle località più frequentate.
3. Nei giorni di seduta sono esposte all'esterno del Comune la bandiera nazionale e quella con i colori del Comune, la prima a destra della seconda nonché la bandiera della Regione Sardegna e quella dell'Unione europea.

CAPO III

LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI DISCUSSIONI E VOTAZIONI

Art. 28

Presidenza

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce assume la presidenza delle adunanze del Consiglio con le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 29
Il Segretario

1. A adempiere le funzioni di segretario del Consiglio é chiamato il Segretario del Comune.
2. L'esclusione del Segretario comunale é di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla legge.
3. In caso di improvvisa assenza, impedimento imprevisto o astensione del Segretario Comunale, o del suo sostituto, assume la segreteria della seduta il Consigliere più giovane d'età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Art. 30
Apertura dell'adunanza o scioglimento per mancanza del numero legale

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Sindaco dispone l'appello nominale dei Consiglieri presenti.
2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
4. Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Art. 31
Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene un terzo del numero dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Quando, per deliberare, la legge o lo statuto richiedano particolari "quorum" di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione, a tali particolari "quorum".
3. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare; non si computano invece i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a termini di legge.

Art. 32
Designazione degli scrutatori

1. Prima di procedere alla votazione vengono scelti dal Sindaco tre scrutatori, i quali assistono quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati; la minoranza, ha diritto di essere rappresentata.

Art. 33
Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Il Sindaco fa dar lettura del processo verbale della seduta precedente per l'approvazione a termini dell'art. 51.

Art. 34

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini e con le modalità previste dall'art. 54; tuttavia nella prima mezz'ora dall'inizio della seduta sono consentite brevi comunicazioni sulle quali ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno di una successiva adunanza.
2. Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non iscritte nell'ordine del giorno, che mirino a provocare un voto o un giudizio del Consiglio su un fatto avvenuto, temuto o sperato, di interesse locale o nazionale, sempre che tali proposte non impegnino il bilancio del Comune, né pongano in essere o modifichino provvedimenti amministrativi; analoga procedura può osservarsi per la celebrazione di eventi o la commemorazione di persone.

Art. 35

Ordine della trattazione degli argomenti

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.
2. Su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere il Consiglio in qualunque momento può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3. Nel caso che degli oggetti previsti una parte sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella da trattarsi in seduta pubblica avrà la precedenza.

Art. 36

Argomenti da trattarsi in seduta pubblica e segreta

1. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione di regolamento, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti delle stesse.

Art. 37

Relazione introduttiva

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Sindaco o di un Assessore o dei relatori designati dalle Commissioni; se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo provvede ad illustrarla.
2. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove sia stata trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Art. 38

Ordine degli interventi

1. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi i Consiglieri nell'ordine delle richieste; hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione

d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulle procedure delle discussioni e delle votazioni.

2. Hanno inoltre la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali o sospensive di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 41 o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

3. Sulle proposte pregiudiziali o sospensive non si svolge discussione. Hanno diritto di parola soltanto un Consigliere a favore e uno contro la proposta; indi il Consiglio decide seduta stante.

Art. 39

Disciplina e durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuta la facoltà di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, e rivolto al Sindaco. Il Consigliere può svolgere l'intervento in italiano o nella lingua che più gli è familiare; in tale ultimo caso deve depositare presso la Segreteria generale, prima dell'inizio della seduta il testo dell'intervento nella lingua prescelta e della traduzione in italiano.

2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Sindaco per un richiamo al regolamento.

3. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento di riprendere la parola, ma per non più di una volta, o per l'eventuale discussione particolareggiata prevista dal secondo comma dell'Art. 40 ovvero per la formulazione delle proposte a norma dell'art. 41 e per la dichiarazione di voto contemplata all'Art. 43; in ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente ove il Sindaco, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.

4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) - i venti minuti per la discussione sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco nonché sulla proposta di bilancio e sulla relazione annuale della Giunta.

La durata dell'eventuale replica della Giunta, ultimati gli interventi dei Consiglieri, può essere protratta dal Sindaco su richiesta del Sindaco;

b) - i quindici minuti per la discussione delle altre proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui all'art. 32, secondo comma della legge 8 giugno 1990 n. 142;

c) - i dieci minuti sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno e le mozioni;

d) - i cinque minuti per interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno, per la discussione particolareggiata, per l'illustrazione degli emendamenti, per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non espressamente previsti nel presente articolo;

e) - i due minuti per la dichiarazione a seguito della risposta ad interrogazioni od interpellanze e per le comunicazioni di cui all'articolo 33.

5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

6. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può togliergli la parola se il Consigliere, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

7. Nei casi in cui la Commissione consiliare competente abbia espresso all'unanimità parere favorevole sulla proposta di deliberazione in discussione è consentita soltanto la dichiarazione di voto.

8. Gli Assessori hanno facoltà d'intervento nel dibattito con le stesse prerogative e limitazioni previste per i Consiglieri.

Art. 40

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione generale.
2. Se qualche Consigliere lo richiede ha luogo la discussione particolareggiata della proposta quando si tratti di un testo normativo redatto in articoli o di proposta composta di diverse parti.

Art. 41

Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte della Giunta e dei Consiglieri

1. Su ciascun argomento la Giunta o qualsiasi Consigliere ha diritto di fare proposte per approvare, respingere, rinviare, modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte.
2. le proposte di cui al comma precedente sono presentate per iscritto mediante schemi di deliberazione, ordini del giorno, mozioni ed emendamenti.
3. le proposte possono essere presentate prima o durante la discussione o anche al termine di questa; in ogni caso il Sindaco, esaurito il dibattito, invita i presentatori a puntualizzare succintamente le loro proposte conclusive sull'argomento, chiedendo se intendano ritirare o modificare anche le proposte eventualmente avanzate in precedenza.
4. Quando su una proposta della Giunta la Commissione competente abbia formulato parere non favorevole su parti del provvedimento o proposte di modifica, il rappresentante della Giunta è tenuto a dichiarare in aula l'atteggiamento della stessa, sempre che non lo abbia già fatto in Commissione. In caso di accoglimento dei pareri e delle proposte suddette da parte della Giunta il Sindaco, ultimato l'eventuale dibattito, pone direttamente in votazione il testo della proposta comprensiva delle modifiche, sempre che nessun Consigliere vi si opponga e fermo restando il diritto alla presentazione di emendamenti da parte dei Consiglieri sulla proposta modificata.

Art. 42

Ordine delle votazioni

1. Le votazioni vertono, nell'ordine sulle seguenti questioni:
 - a) - la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;
 - b) - la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo;
 - c) - il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, cioè la proposta intesa ad escludere oltretutto a rigettare integralmente il provvedimento prospettato e a passare ad altra proposta sullo stesso argomento, se esistente, o a passare ad altro punto dell'ordine del giorno dei lavori.
2. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta si fa quindi seguito alla votazione:
 - a) - degli emendamenti intesi a sopprimere parte del provvedimento e successivamente di quelli intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dalla proposta in discussione;
 - b) - delle singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più Consiglieri;
 - c) - degli emendamenti aggiuntivi;
 - d) - del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza;

e) - degli ordini del giorno, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo.

Art. 43

Forme di votazione

1. I voti in Consiglio sono espressi: per alzata di mano o a scrutinio segreto.
2. L'espressione del voto é normalmente palese; le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva.
3. La votazione per scrutinio segreto si attua per mezzo di schede; nei casi riguardanti persone il Sindaco, qualora nessuno dei Consiglieri presenti vi si opponga, ha facoltà di adottare la votazione mediante scheda affermativa o negativa, comunicando il nome o i nomi delle persone sulle quali verte la votazione ed indicando il significato del "si" o del "no".
4. Le schede di votazione debbono essere vidimate dal Sindaco e dal Segretario; il Consigliere fisicamente impedito ha diritto di farsi assistere da altro Consigliere o dal Segretario comunale per l'espressione del voto; per assicurare la segretezza del voto il Sindaco può disporre l'utilizzo di idonee attrezzature da sistemare nella sala consiliare in occasione delle votazioni.

Art. 44

Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale.

Art. 45

Interventi nel corso della votazione

1. Dal momento in cui viene dato inizio alla votazione non é più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 46

Procedura e proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminata ogni votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito; il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutate le circostanze, circa la regolarità della votazione, annullare la stessa e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.
2. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione col sistema palese si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la proposta si intende né approvata né respinta e la votazione é ripetuta seduta stante o in altra seduta a giudizio insindacabile del Sindaco.
3. I Consiglieri che dichiarano di non volere prendere parte alla votazione e coloro che non possono votare perché interessati a norma di legge non si computano nel numero dei votanti.
4. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche, quelle nulle e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti, qualora richiesta.

5. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dalla metà più uno dei partecipanti stessi.
6. Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, si ripete la votazione una o più volte nella medesima seduta o in altra seduta a giudizio insindacabile del Sindaco.
7. Per le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza relativa per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è nominato o designato il più anziano di età.
8. Per i casi in cui si proceda col sistema del voto limitato, alla minoranza spetta una rappresentanza pari alla differenza tra il numero dei membri da eleggere e quello prescritto per il voto limitato, indipendentemente dal numero dei voti riportati dai candidati.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 47 Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco dirige e modera i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto anche in ordine all'interpretazione del presente regolamento decide il Sindaco, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione, sull'oggetto della quale hanno diritto di parola un Consigliere a favore e uno contro.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 48 Disciplina dei Consiglieri

1. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Sindaco lo richiama; nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo.
2. Quando l'adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di incidenti o disordini il Sindaco può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla facendone redigere verbale.

Art. 49 Disciplina del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della adunanza.
2. Il Sindaco richiama chi è causa di disordine e può ordinarne l'espulsione dall'aula; se del caso può disporre lo sgombero della stessa.
3. Per la polizia nell'aula il Sindaco si avvale degli addetti alla vigilanza urbana e, se del caso, della forza pubblica.

Art. 50

Contenuto dei verbali

1. Il Segretario comunale redige il processo verbale, delle formali deliberazioni comprese nell'elenco indicato all'art. 23, comma 1. lettera a).
2. I verbali di cui al comma precedente devono riportare i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l'annotazione del risultato della votazione proclamato dal Sindaco, con la specificazione dei Consiglieri che si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche di quelli che hanno votato a favore o contro; nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta; nel caso di discussione in seduta segreta il verbale non deve consentire l'identificazione dei Consiglieri intervenuti nel dibattito,
3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale annotate a cura del responsabile del procedimento nell'apposito registro e pubblicate all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.
4. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato a cura del responsabile del procedimento il resoconto sommario, che deve contenere l'ora di inizio e di chiusura della seduta, il sunto delle discussioni e dei dibattiti nonché, come allegati, le deliberazioni del Consiglio indicate nei commi precedenti.

Art. 51

Diritto dei consiglieri sui processi verbali e sul resoconto

1. Ogni Consigliere ha diritto che nei verbali e nel resoconto si dia atto in modo sintetico delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha inoltre facoltà di chiedere che siano inserite dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.
2. Ogni Consigliere ha altresì diritto di richiedere che ai verbali vengano allegate ampie e/o articolate dichiarazioni che devono essere presentate per iscritto al Segretario Comunale.

Art. 52

Approvazione e rettifica dei verbali

1. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale. In tal caso si procede alla votazione senza discussione.

CAPO V

LA PROCEDURA DELLE PROPOSTE

Art. 53

Procedura delle proposte

1. Le proposte debbono essere corredate del parere di regolarità tecnica e, se prescritto, di quello di regolarità contabile, nonché del parere delle Commissioni consiliari competenti per materia nei casi richiesti.

Nessun parere è richiesto sui meri atti di indirizzo del Consiglio.

2. Il Segretario comunale verifica preliminarmente la proposta al fine di eliminare sin dall'origine eventuali irregolarità dopo aver sentito, se del caso, i proponenti.
3. Qualora da disposizioni di legge o di regolamento sia richiesto anche il parere o altro provvedimento di organi tecnici, di enti o associazioni, questo precede il parere delle Commissioni Consiliari.
4. Le proposte di deliberazione concernenti atti a contenuto normativo debbono essere corredate di una relazione illustrativa.

Art. 54

Informazione preventiva - Deposito e consultazione degli atti

1. Le preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al Consiglio è assicurata dal Sindaco mediante comunicazione a ciascun Consigliere dell'oggetto delle proposte o degli argomenti assegnati alle Commissioni consiliari.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione delle proposte di deliberazione.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati nella sala delle adunanze almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, compatibilmente con l'organizzazione degli atti da parte della Giunta Comunale o degli Uffici ma comunque entro le 24 ore; di tali atti debbono far parte le proposte di deliberazione corredate dei prescritti pareri.
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti indicati nel comma precedente nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati. Hanno inoltre diritto di ottenere, a richiesta e senza alcuna formalità, copia degli atti contenuti nelle proposte, ad eccezione dei progetti e degli altri elaborati non riproducibili con immediatezza.

Art. 55

Udienze Conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare gli amministratori di altri enti, il Revisore dei conti nonché il Segretario Comunale i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito comprendente l'indicazione dell'argomento è recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione; ai soggetti intervenuti viene successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

CAPO VI

LE FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 56

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

Art. 57
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponimenti dell'Amministrazione.

2. L'interrogazione é presentata normalmente per iscritto e trasmessa in copia al Sindaco a cura del presentatore; in tal caso essa é posta all'ordine del giorno entro 30 giorni. Il Sindaco o altro componente della Giunta provvedono a rispondere salvo il diritto del solo interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.

3. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni oralmente, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal secondo comma dell'Art. 33; in questo caso, però la risposta può essere differita alla seduta successiva.

4. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta, che deve essergli data entro trenta giorni.

Art. 58
Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per essere adottati determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

2. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente; l'interpellante però ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o di altro componente della Giunta.

3. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione.

In caso di rinuncia dell'interpellante, la mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere.

Art. 59
Ordine della discussione

1. Le interrogazioni vengono discusse secondo l'ordine di presentazione; quelle relative a fatti ed argomenti strettamente connessi tra loro vengono svolte contemporaneamente.

2. Il Sindaco può motivatamente stabilire che abbia la precedenza la trattazione di interrogazioni attinenti a fatti di rilievo nazionale o locale sui quali il dibattito sia ritenuto urgente e non dilazionabile.

Art. 60
Discussione in Commissione delle interrogazioni

1. Il Sindaco, d'intesa col firmatario, può stabilire che la discussione delle interrogazioni avvenga, anziché in assemblea, in seduta della Commissione competente per materia; ai lavori della

Commissione, cui è assegnata dal Sindaco l'interrogazione partecipa, oltre al firmatario, un componente della Giunta.

2. Nella discussione delle interrogazioni in Commissione si applicano le disposizioni dell'art. 57; tuttavia al termine della discussione su ciascun argomento, la Commissione può decidere di proseguire nel dibattito, in modo da consentire anche ai Consiglieri non firmatari di esprimere valutazioni o di proporre alla Commissione l'adozione di risoluzioni.

3. Il resoconto della discussione delle interrogazioni in Commissione è depositato nell'aula consiliare a disposizione dei Consiglieri, pubblicato all'albo pretorio e divulgato nelle stesse forme previste per gli atti del Consiglio.

Art. 61

Norme comuni alle interrogazioni ed alle interpellanze - Decadenza

1. Il diritto a discutere l'interrogazione o l'interpellanza decade qualora il Consigliere firmatario non si trovi presente all'adunanza nella quale è fissata la discussione.

Art. 62

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no già formato oggetto di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione, riflettente fiducia o sfiducia all'Amministrazione medesima.

2. La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.

Art. 63

Ordini del giorno

1. Possono essere presentati sull'argomento in discussione ordini del giorno, intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito di un provvedimento o parte di esso; gli ordini del giorno presentati prima della discussione generale possono essere illustrati dopo le dichiarazioni della Giunta e, quindi, posti in votazione secondo la procedura di cui all'Art. 41.

2. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale non possono essere illustrati.

3. Gli ordini del giorno non hanno comunque nella votazione la precedenza sulle mozioni.

4. Il Sindaco ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento degli ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della

discussione e può rifiutarsi di metterli n votazione. Il proponente, in caso di disaccordo, può appellarsi al Consiglio, che decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 64

Indagini consiliari

1. Le proposte per indagini consiliari sono equiparate a qualsiasi altra proposta di iniziativa consiliare.
2. Allorché il Consiglio delibera un'indagine, la Commissione è nominata in modo che sia assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari ed è presieduta da un Consigliere designato dai Gruppi di minoranza.

CAPO VII

DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI - GLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 65

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune; essi ispirano la loro attività ai principi di buona amministrazione sanciti dall'ordinamento ed alla difesa del prestigio dell'istituzione che amministrano, tenendo presente la tutela dell'interesse generale; hanno l'obbligo di partecipare assiduamente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di cui fanno parte; mantengono il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, assolvono la loro funzione senza vincolo di mandato e debbono denunciare pubblicamente qualsiasi tentativo di condizionamento o di coartazione della loro volontà da chiunque posto in essere.
2. Le modalità della denuncia e della pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 66

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.
2. Possono altresì essere dichiarati decaduti a sensi dell'art. 13, terzo comma, dello Statuto i Consiglieri che siano rimasti assenti dalle sedute senza giustificato motivo.
3. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione al Sindaco per iscritto o a mezzo di altro Consigliere, indicandone i motivi; di ciò si dà atto nel resoconto della seduta.

Art. 67

Uffici del Consiglio

L'Ufficio del Consiglio comunale, si avvale del supporto di un funzionario di servizio indicato dal Sindaco con specifico provvedimento. Esso cura l'attività gestionale e quella di supporto organizzativo, giuridico e di assistenza nello svolgimento delle funzioni attribuite dallo statuto e

dal regolamento; provvede alla raccolta della normativa e compie studi per l'aggiornamento del regolamento per il funzionamento del Consiglio; adegua nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse umane disponibili la propria organizzazione alle esigenze di sviluppo dei servizi della presidenza e del Consiglio.

L'Ufficio del Consiglio cura la convocazione, l'assistenza ai lavori e le verbalizzazioni delle sedute secondo le norme del presente regolamento.

Coadiuvata la Segreteria del Consiglio per assicurare il necessario coordinamento di attività.

Art. 68

Sale dei Gruppi e delle Commissioni

1. Per l'espletamento delle funzioni consiliari, sono messi a disposizione dei Gruppi e delle Commissioni uno o più locali del Comune, opportunamente attrezzati, da utilizzarsi se necessario mediante idonea turnazione sulla base di direttive del Sindaco.

CAPO VIII

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 69

Contenuto del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali si estende oltre che agli atti e provvedimenti degli organi e degli uffici e ad ogni documento ivi richiamato e allegato, ad ogni altro atto o provvedimento dell'ente non coperto da segretezza per disposizione di legge.
2. Per l'esercizio del diritto di accesso si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'apposito regolamento comunale.

Art. 70

Diritto di informazione

1. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere dietro formale richiesta indirizzata al Sindaco, direttamente dai dirigenti del Comune nonché dai rappresentanti del Comune presso aziende ed enti, tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'ente, utili all'espletamento del suo mandato.
2. Le notizie e le informazioni si devono riferire ad atti già formati o per i quali è stata già avviata l'istruttoria.
3. Il responsabile dell'ufficio è tenuto a fornire le informazioni contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di tre giorni.

Art. 71

Diritto di visione e di copia

1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza mediante lettura o consultazione, dei provvedimenti di cui all'Art. 68; per diritto di copia si intende il diritto di ottenere la riproduzione dell'originale di un testo di provvedimento o di qualsiasi atto mediante l'utilizzo di sistemi meccanici o meccanografici.

2. L'esercizio del diritto di visione e di copia da parte del Consigliere comunale non deve tradursi in un potere di indagine, di ispezione o di verifica, a meno che lo stesso potere non sia stato espressamente attribuito dal Consiglio.

3. Qualora la richiesta riguardi la consultazione o il rilascio di copia di atti soggetti a pubblicazione il responsabile dell'ufficio è tenuto ad esibire l'atto o il provvedimento o a rilasciarne copia contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di cinque giorni; su ciascun foglio della copia viene apposto a cura dell'ufficio, nel corpo del testo, un timbro con la dicitura che espressamente indichi che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti alla carica di Consigliere comunale.

4. Non è ammissibile la richiesta di rilascio di copie di piani, progetti e, in genere, di elaborati grafici non immediatamente riproducibili.

CAPO IX PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 72

La procedura della convalida dei Consiglieri

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento di proclamazione dei risultati, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere o a depositare presso la segreteria generale del Comune l'elenco delle cariche e degli uffici ricoperti.

2. Nella seduta di insediamento la deliberazione di convalida dei Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione è adottata con votazione palese e globale.

3. Qualora si tratti di questione concernente l'ineleggibilità o l'incompatibilità di un Consigliere la deliberazione relativa è adottata a scrutinio segreto.

Art. 73

Il documento programmatico

1. Entro il termine di cui all'art. 9 dello statuto il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare e nel corso del mandato da parte del Sindaco è sottoposto all'approvazione del Consiglio e messo a disposizione dei Consiglieri e depositato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 74

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione, diretta al Sindaco, deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri.

3. Il testo della mozione, sottoscritto in modo leggibile, deve essere depositato presso la Segreteria generale e tempestivamente recapitato al domicilio dei Consiglieri assieme all'avviso di convocazione recante l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno; la mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 75

Le nomine e le designazioni

Il Consiglio provvede ad approvare indirizzi e criteri per la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune nel rispetto del proprio Statuto.

La nomina di Commissioni tecniche consultive, affidata in via generale alla Giunta, è effettuata dal Consiglio quando, per disposizione di legge o di regolamento o per determinazione del Consiglio stesso, debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio provvede a nominare i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni espressamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio.

CAPO X

FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO DEL CONSIGLIO

Art. 76

La relazione annuale della Giunta e la verifica dell'attuazione del programma di governo

1. Nella sessione dedicata all'approvazione del Conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio la relazione annuale sulla propria attività.
2. La relazione contiene elementi:
 - a)- sull'andamento generale dell'amministrazione, sull'attività della Giunta, dei singoli Assessori e degli uffici;
 - b)- sul conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali, con le direttive e nel documento programmatico approvato dal Consiglio.
3. Alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori provvedono le Commissioni consiliari permanenti costituite per tali adempimenti in organismi di controllo presieduti dai Presidenti o dai Vice Presidenti purché rappresentanti delle minoranze;
4. Le Commissioni, al termine delle audizioni degli Assessori previste dall'Art. 9 comma 2, elaborano ciascuna per la parte di propria competenza un documento di sintesi contenente una valutazione della coerenza degli interventi col programma del Sindaco che presentano al Consiglio nella sessione dedicata alla relazione annuale del Sindaco sull'attività della Giunta;
5. Il Sindaco, gli Assessori e di dirigenti possono partecipare ai lavori delle Commissioni e sono tenuti a fornire alle stesse tutti gli elementi utili allo sviluppo dell'attività di verifica;
6. La discussione della relazione annuale del Sindaco coincide con quella del documento delle Commissioni e può aver luogo contemporaneamente a quella dedicata al rendiconto di gestione. Sull'argomento il Consiglio si esprime con un unico ordine del giorno.

CAPO XI

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 77

La sessione di bilancio

1. Entro il 10° giorno antecedente il termine di legge per l'approvazione del bilancio, le Commissioni consiliari permanenti formulano indirizzi ed esprimono pareri sull'impostazione del

bilancio di previsione dell'esercizio successivo nei settori di rispettiva competenza, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco.

Art. 78

Discussione del bilancio in Consiglio

1. La discussione generale è riservata agli interventi relativi all'impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica e finanziaria del Comune; dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori, se nominati, ed il Sindaco o l'Assessore da lui delegato; dopo la votazione sul bilancio sono messi ai voti gli ordini del giorno contenenti gli argomenti anzidetti.
2. In sede di eventuale esame particolareggiato dei capitoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli nonché i relatori, se nominati, ed un rappresentante della Giunta per esprimere il proprio parere.

Art. 79

Mancato rispetto dei termini

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nell'art. 76 non interrompe il procedimento di approvazione del bilancio; il Sindaco sentita la Conferenza dei Capi gruppo, assume le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei termini di legge, investendo direttamente l'Assemblea dell'esame particolareggiato del bilancio.

CAPO XII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità prescritte dalla legge.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 1
Art. 1 -	Oggetto	Pag. 1
Art. 2 -	Entrata in carica dei Consiglieri comunali	Pag. 1
Art. 3 -	Convocazione del Consiglio neo-eletto	Pag. 1
Art. 4 -	Primi adempimenti del Consiglio neo eletto	Pag. 2
Art. 5 -	Presidenza del Consiglio comunale	Pag. 1
Art. 6 -	Costituzione dei Gruppi consiliari	Pag. 2
Art. 7 -	Conferenza dei Capi gruppo	Pag. 3
Art. 8 -	Commissioni consiliari permanenti	Pag. 3
Art. 9 -	Compiti delle Commissioni	Pag. 4
Art. 10 -	Convocazione e presidenza delle Commissioni	Pag. 4
Art. 11 -	Pubblicati dei lavori delle Commissioni	Pag. 5
Art. 12 -	Validità delle sedute della risoluzione delle Commissioni	Pag. 5
Art. 13 -	Richiesta di pareri e informazioni avvio di indagini conoscitive	Pag. 5
Art. 14 -	Commissioni in sede redigente	Pag. 6
Art. 15 -	Commissioni in sede consultiva	Pag. 6
Art. 16 -	Delega dei commissari	Pag. 6
Art. 17 -	Costituzione di Commissioni speciali	Pag. 7
Art. 18 -	Costituzione Commissioni miste	Pag. 7
CAPO II	LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 7
Art. 19 -	Convocazioni	Pag. 7
Art. 20 -	Iniziativa delle convocazioni	Pag. 7
Art. 21 -	Procedura per la convocazione richiesta dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri	Pag. 8
Art. 22 -	Convocazioni ad iniziativa del Sindaco	Pag. 8
Art. 23 -	Data delle convocazioni e ordine del giorno	Pag. 8
Art. 24 -	Formulazione dell'ordine del giorno	Pag. 8
Art. 25	Luogo delle riunioni	Pag. 9
Art. 26 -	Avvisi di convocazione	Pag. 9
Art. 27	Avviso al pubblico	Pag. 9
CAPO III -	LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI DISCUSSIONI E VOTAZIONI	Pag. 10
Art. 28	Il Sindaco	Pag. 10
Art. 29 -	Il Segretario	Pag. 10
Art. 30	Apertura dell'adunanza o scioglimento per mancanza numero legale	Pag. 10
Art. 31	Numero legale	Pag. 10
Art. 32 -	Designazione degli scrutatori	Pag. 11
Art. 33	Approvazione del verbale della seduta precedente	Pag. 11
Art. 34 -	Argomenti ammessi alla trattazione	Pag. 11
Art. 35 -	Ordine della trattazione degli argomenti	Pag. 11
Art. 36 -	Argomenti da trattarsi in seduta pubblica e segreta	Pag. 12
Art. 37 -	Relazione introduttiva	Pag. 12

Art. 38	Ordine degli interventi	Pag. 12
Art. 39 -	Disciplina e durata degli interventi	Pag. 13
Art. 40 -	Chiusura della discussione	Pag. 13
Art. 41 -	Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte della Giunta e dei Consiglieri	Pag. 13
Art. 42 -	Ordine delle votazioni	Pag. 14
Art. 43 -	Forme di votazione	Pag. 14
Art. 44	Dichiarazioni di voto	Pag. 14
Art. 45 -	Interventi nel corso della votazione	Pag. 15
Art. 46 -	Procedura e proclamazione dell'esito delle votazioni	Pag. 15
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE		Pag. 15
Art. 47 -	Attribuzioni del Sindaco	Pag. 15
Art. 48 -	Disciplina dei Consiglieri	Pag. 16
Art. 49	Disciplina del pubblico	Pag. 16
Art. 50 -	Contenuto dei verbali	Pag. 16
Art. 51 -	Diritto dei consiglieri sui processi verbali e sul resoconto	Pag. 16
Art. 52	Approvazione e rettifica dei verbali	Pag. 17
CAPO V - LA PROCEDURA DELLE PROPOSTE		Pag. 17
Art. 53 -	Procedura delle proposte	Pag. 17
Art. 54 -	Informazione preventiva Deposito e consultazione degli atti	Pag. 17
Art. 55 -	Udienze conoscitive	Pag. 18
CAPO VI - LE FUNZIONI DI CONTROLLO		Pag. 18
Art. 56 -	Interrogazioni, interpellanze e mozioni	Pag. 18
Art. 57	Interrogazioni	Pag. 18
Art. 58 -	Interpellanze	Pag. 18
Art. 59 -	Ordine della discussione	Pag. 19
Art. 60	Discussione in Commissione delle interrogazioni	Pag. 19
Art. 61 -	Norme comuni alle interrogazioni ed alle interpellanze	Pag. 19
	Decadenza.	
Art. 62 -	Mozioni	Pag. 19
Art. 63 -	Ordini del giorno	Pag. 20
Art. 64 -	Indagini consiliari	Pag. 20
CAPO VII - DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI - GLI UFFICI DEL CONSIGLIO		Pag. 20
Art. 65 -	Doveri dei Consiglieri	Pag. 20
Art. 66 -	Cessazione dalla carica di Consigliere	Pag. 21
Art. 67 -	Uffici del Consiglio	Pag. 21
Art. 68-	Sale dei Gruppi e delle Commissioni	Pag. 21
CAPO VIII DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI Consiglieri COMUNALI		Pag. 21
Art. 69 -	Contenuto del diritto di accesso	Pag. 21
Art. 70 -	Diritto di informazione	Pag. 22

Art. 71 - Diritto di visione e di copia	Pag. 22
CAPO IX - PROCEDURE PARTICOLARI	Pag. 22
Art. 72 - La procedura della convalida dei Consiglieri	Pag. 22
Art. 73 - Il documento programmatico	Pag. 23
Art. 74 - Mozione di sfiducia	Pag. 23
Art. 75 - le nomine e le designazioni	Pag. 23
CAPO X - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO DEL CONSIGLIO	Pag. 23
Art. 76 - La relazione annuale della Giunta e la verifica dell'attuazione del programma di governo	Pag. 23
CAPO XI LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Pag. 24
Art. 77 - La sessione di bilancio	Pag. 24
Art. 78 - Discussione del bilancio in Consiglio	Pag. 24
Art. 79 - Mancato rispetto dei termini	Pag. 24
CAPO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE	Pag. 25
Art. 80 - Entrata in vigore	Pag. 25